



IL TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE (FALLIMENTI)

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Antonello	Fabbro	Presidente
2) Dott.	Caterina	Passarelli	Giudice
3) Dott.	Elena	Rossi	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTA

la domanda della :

di essere autorizzata

alla vendita competitiva dei seguenti beni mobili:

1. attrezzature e macchinari di laboratorio, valore di stima € 120.380,00,
2. magazzino, valore di stima € 27.000,00;

visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale,

ritenuto

che si tratta di atto di straordinaria amministrazione, posto che:

- ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 161, comma 7, sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione quelli idonei ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore pregiudicandone la consistenza e compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori in quanto ne determinano la riduzione ovvero la aggravano di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi;
- la valutazione va svolta con riferimento all'interesse della massa dei creditori e non già dell'imprenditore, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis possano assumere un diverso connotato qualora siano compiuti nell'ambito di una procedura concordataria;

che ricorre il requisito dell'urgenza, in considerazione della rapida svalutazione dei beni, degli elevati costi di conservazione e sgombero del magazzino, della funzionalità dello sgombero alla cessione dell'immobile ove i beni sono custoditi e all'acquisizione di liquidità per far fronte a impellenti costi della procedura;

ritenuto

che non trova applicazione l'art. 163bis L. Fall., in difetto di offerta da parte di soggetto già individuato, ovvero di contratto con finalità di trasferimento non immediato di tali beni;

che quindi si applica l'art. 182 comma 5 L. Fall.;

autorizza

la società _____ a procedere alla cessione dei beni mobili e del magazzino in conformità alla precisazione di cui alla nota del 26/6/2017;

VISTA

la domanda della _____ di essere autorizzata ad eseguire opere di demolizione / rimozione / smontaggio, nonché le pratiche edilizie necessarie per la regolarizzazione di alcune difformità sanabili (come indicate nella perizia di stima _____) e per ottenere una nuova attestazione di agibilità relativamente agli interventi edilizi successivi al 1/6/1981, come definite all'art. 3 del contratto preliminare di compravendita 26/5/2017, not. Corsi; visto il parere favorevole del Commissario Giudiziale,

rilevato

che nella perizia di stima _____ il costo di tali interventi è quantificato in € 41.200,00 (pag. 12), a fronte di un valore stimato dell'immobile di € 1.188.000,00; che la debitrice ha stipulato un contratto preliminare di compravendita dell'immobile al prezzo di € 1.235.000,00; che rientra nella ordinaria amministrazione "ogni atto inerente alla conservazione e al miglioramento del patrimonio" (Cass. 7390/1997); che quindi, anche con riferimento al costo dell'intervento rapportato al valore del bene, l'atto rientra nella amministrazione ordinaria; dichiara non luogo a provvedere sull'istanza di autorizzazione, trattandosi di atto di ordinaria amministrazione.

Treviso, 27/6/2017

Il Presidente



2



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
ANTONINA ANSELMO